



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 130/2017

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Documento per la consultazione n. 663/2017/R/eel

"Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: modalità e condizioni di accesso"

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 16 ottobre 2017**



CONFINDUSTRIA

Osservazioni di carattere generale

ASSOGAS è favorevole ad un'azione regolatoria che consenta di garantire una maggiore affidabilità degli operatori presenti sul mercato elettrico, a tutela dei clienti finali, ed, allo scopo, ritiene condivisibili, in linea generale, gli orientamenti espressi dal Regolatore in merito all'indicazione dei requisiti e delle procedure necessarie per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Venditori elettricità (EVE).

Al fine di accrescere la confidenza dei clienti verso il mercato, si condivide infatti la necessità di individuare criteri di verifica dell'affidabilità delle aziende che siano articolati su diversi piani (onorabilità, solidità finanziaria, performance commerciale) per consentire di rappresentare in modo adeguato e completo le caratteristiche e la solidità delle imprese.

Nel definire le metodologie di verifica ed i relativi parametri, tuttavia, si ritiene necessario tener conto di alcune situazioni particolari quali quelle delle nuove aziende entranti sul mercato allo scopo di non determinare barriere all'ingresso. A nostro avviso, deve, infatti, essere verificata la solidità finanziaria delle aziende a prescindere dalle loro dimensioni, evitando di introdurre delle limitazioni allo sviluppo del mercato che resta uno degli obiettivi della normativa primaria a cui si fa riferimento.

A tal proposito si ritiene che anche le imprese che svolgono attività di *reseller* non possano essere discriminate limitando arbitrariamente la tipologia di clientela acquisibile ma neanche agevolate nel rispetto degli indicatori correlati alle performance degli utenti del trasporto e del dispacciamento che resterebbero interamente in capo ai loro fornitori. In tal senso potrebbe essere opportuno un ulteriore approfondimento volto ad individuare meccanismi di corresponsabilizzazione.

Risposte agli spunti di consultazione

Q1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'ambito di applicazione individuato?

Nelle more di quanto già indicato in premessa, in termini generali, ASSOGAS ritiene condivisibile quanto prospettato dal Regolatore rispetto alla possibilità di prevedere uno Strumento *ad hoc* che certifichi l'affidabilità delle aziende venditrici e tuteli, al tempo stesso, i clienti finali.

Q2 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di onorabilità

Q3 Nel caso di imprese già operanti che si vengano a trovare nello stato di concordato preventivo, si ritiene opportuno prevedere la necessità di definire specifiche misure da considerare? Si ritiene, a titolo di esempio, che in tali casi l'impresa debba dimostrare di avere l'impegno di un altro operatore che mette a disposizione, per l'intero periodo del concordato, le risorse necessarie per servire i clienti in caso di fallimento dell'impresa? Se no quali altri indicatori potrebbero essere definiti?

Se da un lato si ritengono condivisibili i requisiti di onorabilità prospettati, dall'altro si propongono talune riflessioni con riferimento al requisito della solvibilità aziendale, in particolare la fattispecie relativa al concordato preventivo con continuità aziendale.

Sul punto infatti, ASSOGAS, in virtù della gravità della circostanza prospettata, non considera sufficientemente adeguato il differimento alla classe d'osservazione per l'impresa inadempiente che si dovesse trovare in stato di concordato preventivo in quanto non sempre le società coinvolte sono in grado di fornire adeguate garanzie di stabilità al sistema.

Inoltre, ASSOGAS non condivide l'orientamento regolatorio, di cui al paragrafo 3.13, per quanto concerne l'estensione dei requisiti di solvibilità aziendale anche alle società che svolgono attività di direzione e coordinamento collaterali alle imprese di vendita.

Q4 Si condivide l'indicatore individuato per quanto riguarda il requisito di natura finanziaria correlato alle voci di bilancio? Fornire elementi utili per l'introduzione di valori minimi del capitale sociale. In particolare, si richiede di indicare il livello minimo e elementi a supporto di una eventuale differenziazione del medesimo, fornendo informazioni e giustificazioni operative al riguardo.

Q5 Si ritengono opportuni ulteriori indicatori correlati alle voci di bilancio atti a garantire adeguati livelli di capacità finanziaria? Se sì, indicarne le modalità di determinazione.

Con riferimento all'individuazione di un indicatore per la verifica del requisito di natura finanziaria si ritiene che, in luogo del capitale sociale, sia preferibile prendere in considerazione il dato relativo al patrimonio netto esteso anche alla società controllante. Una simile scelta garantirebbe una maggiore rappresentatività della situazione finanziaria delle singole imprese, in quanto consentirebbe d'includere nell'indicatore, oltre che al capitale sociale, anche le riserve ed altri parametri fiscali. Per quanto riguarda la definizione di livelli minimi di riferimento si rilevano possibili criticità riguardo ai soggetti entranti sul mercato della vendita per i quali sarebbe opportuno individuare indicatori ad hoc.

In alternativa si propone che il requisito del "capitale sociale" possa essere soddisfatto anche sulla base del capitale sociale delle imprese che svolgono attività di direzione e coordinamento delle imprese di vendita ai sensi degli art. 2497-2497 septies del Codice Civile, soprattutto nell'ipotesi in cui il Regolatore intenda confermare il proprio orientamento di estendere il requisito di solvibilità aziendale anche alle aziende controllanti.

Q6 Si condivide il fatto che gli indicatori individuati per la controparte commerciale abbiano alla base la performance dell'utente del dispacciamento e del trasporto?

Q7 Si condivide di non ritenere opportuno che sia prevista la verifica della regolarità dei pagamenti della controparte commerciale nei confronti dell'utente? Altrimenti, quali indicatori si ritiene possano essere utilizzati?

Q8 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria correlati all'effettiva solvibilità delle imprese?

Con riferimento ai quesiti sopra riportati, la scrivente Associazione concorda con gli orientamenti regolatori proposti ed auspica un approfondimento finalizzato all'individuazione di meccanismi di corresponsabilizzazione tra reseller e rispettivi fornitori.

Q9 Si condividono gli interventi regolatori sopra evidenziati? Se no, spiegarne i motivi.

Q10 Si condivide, in particolare, l'esigenza di mettere a disposizione della controparte commerciale attraverso il SII maggiori informazioni in merito alla corretta esecuzione dei pagamenti e della gestione delle garanzie da parte dei propri utenti?

Al momento non si rilevano particolari criticità agli adempimenti regolatori prospettati.

Q11 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di monitorare le quattro sub-attività indicate inerenti la commercializzazione?

Q12 Si condivide la scelta di adottare valori di riferimento degli indicatori di performance rispetto cui valutare l'operatività delle imprese?

Q13 Si condivide la tempistica e le modalità individuate per le verifiche degli indicatori tecnici?

La scrivente Associazione è concorde in merito alle modalità di monitoraggio relative alle sub-attività di commercializzazione definite dall'Autorità. Resta tuttavia necessario definire in sede di regolazione gli intervalli nonché i livelli minimi accettabili entro cui i parametri previsti dalla normativa risultino soddisfatti. Con riferimento alla voce relativa alla "morosità", stante l'intenzione del Regolatore di istituire in tempi brevi una banca dati relativa a questo parametro, si richiede che essa sia costruita tenendo conto della tipologia di dati già in possesso delle aziende, onde evitare l'imposizione di ulteriori oneri a capo degli operatori.

In merito all'adozione di valori di riferimento legati agli indicatori di *performance*, in generale si condivide quanto è stato prospettato dall'Autorità; tuttavia, si riscontrano alcune perplessità in merito all'utilizzo dell'indice di *reclamosità* quale parametro di valutazione. Le riserve esposte riguardano, da un lato, la bontà dell'indice stesso come strumento attendibile nella definizione puntuale delle *performance* di un'impresa, dall'altro, la necessità che il Regolatore stabilisca una modalità di calcolo standard per il suddetto parametro, uniformandolo per tutti gli operatori.

In riferimento a quest'ultimo, si propone di considerare non tanto il rapporto tra il valore assoluto del numero dei reclami pervenuti al venditore e il numero di clienti finali dallo stesso serviti, quanto più il rapporto tra il numero di richieste di -conciliazione presentate nei confronti dell'impresa ed il numero complessivo dei clienti finali. Tale proposta trova fondamento nella maggior accuratezza che è propria delle richieste di conciliazione rispetto ai reclami.

Q14 Si condivide la classificazione dei requisiti? Se no, indicare come dovrebbero essere classificati.

Q15 Si condivide la procedura di primo popolamento dell'Elenco?

Q16 Si condividono le tempistiche di soddisfacimento dei requisiti indicate?

Q17 Si ritiene necessario prevedere specifici requisiti per gli esercenti attualmente operanti in via esclusiva il servizio di maggior tutela, anche in considerazione delle specificità di tali imprese?

ASSOGAS, condividendo la distinzione tra indicatori imprescindibili e *alert*, concorda con la procedura di primo popolamento proposta e, in particolare, con la possibilità per le imprese già presenti sul mercato di mantenere la propria operatività malgrado il mancato possesso iniziale dei requisiti imprescindibili.

Si segnala che il termine di tre mesi prospettato per l'adeguamento ai requisiti imprescindibili potrebbe non essere sufficiente per permettere alle imprese già operanti di adempiere agli stessi. È infatti opportuno che essi siano puntualmente definiti con adeguato preavviso in quanto per il soddisfacimento di determinati requisiti, come ad esempio quelli relativi alla capitalizzazione, è ragionevole ipotizzare che sia necessario un lasso di tempo maggiore.

Q18 Si condivide la procedura di ammissione a regime per l'Elenco?

Si concorda con la regolazione proposta.

Q19 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere step gradualmente al fine di approfondire il rispetto dei requisiti prima di escludere un'impresa dall'Elenco? Se sì, si condividono le classi individuate?

Con riferimento alle "classi di affidabilità" prospettate sorgono seri dubbi sull'opportunità che ad esse sia collegato un "semaforo". In particolare se da un lato la previsione di "classi di affidabilità" risponde alla logica sottesa alla verifica dei requisiti imprescindibili e di *alert* proposti, dall'altro l'introduzione, sin da subito, di un elemento grafico quale il "semaforo" non sembrerebbe opportuna, in quanto, non essendo tra l'altro ancora stati individuati gli estremi relativi ai requisiti di *performance*, lo stesso rischierebbe di fornire un'indicazione non veritiera dello stato di affidabilità delle imprese di vendita agli occhi dei clienti finali.

È opportuno, infatti, considerare che la maggior parte degli operatori attivi sul mercato esercitano sia l'attività di vendita dell'energia elettrica che quella di gas naturale. La presenza quindi di un "semaforo parziale" (riferito alla sola energia elettrica) finirebbe con l'ingenerare confusione nel cliente finale che, inevitabilmente, assocerebbe il semaforo ad una valutazione generale delle *performance* dell'impresa in entrambi i suddetti mercati.

Un altro aspetto che occorre tenere in considerazione è relativo alle modalità di verifica del rispetto dei requisiti da parte degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico ed alle

tempistiche relative all'attività istruttoria. L'ingiustificato protrarsi di quest'ultima infatti, congiuntamente alla pubblicazione del declassamento sul sito internet dell'azienda, potrebbe comportare gravi ripercussioni sulla posizione di mercato dell'impresa stessa.

Alla luce del quanto sopra, si propone che la pubblicazione delle "classi di affidabilità" non sia obbligatoria almeno fino a che non sia stata opportunamente verificata l'efficacia degli indicatori che saranno individuati e fin quando non vi sia una completa omogeneità tra il settore elettrico e quello del gas naturale.

Q20 Si condividono le modalità di verifica dei requisiti e le procedure individuate?

Q21 Si condividono le conseguenze delle inottemperanze ai vari requisiti come articolate?

Q22 Si condivide la possibilità che eventuali sanzioni comminate a vario titolo possano essere assimilate a violazioni dei requisiti?

In merito a quanto prospettato relativamente la definizione di specifiche e ulteriori procedure speciali, non legate al monitoraggio puntuale dei requisiti, ASSOGAS non condivide la posizione espressa, così come formulata dall'Autorità, in merito al paragrafo 5.11, lettera c) laddove viene prevista l'applicazione di suddette procedure nel caso in cui l'impresa imputata sia oggetto di sanzioni. In particolare, non si concorda con l'ipotesi prevista al successivo paragrafo 5.15, secondo cui un'impresa può essere declassata anche in assenza di provvedimenti sanzionatori ove si sia resa *"responsabile di gravi disservizi nei confronti dei clienti finali"*. Ciò in quanto tale fattispecie sembrerebbe in contraddizione con quanto previsto nel precedente paragrafo 5.11 lettera c).

Con riferimento infine alla possibilità che il declassamento si verifichi a seguito di sanzioni comminate da *"altri organismi con analoghi poteri"*, si concorda con tale orientamento nella misura in cui esso venga limitato ai soli casi in cui le suddette sanzioni siano conseguenza di gravi comportamenti scorretti verso i clienti finali.

Auspiciando che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

ASSOGAS
Associazione Nazionale Industriali
Privati Gas e Servizi Energetici

Ing. Marta Bucci
Direttore Generale
